

# Trasferimento d'azienda e contratto in frode alla legge

**Marcello Giustiniani** *Avvocato in Milano, partner Studio Bonelli Erede Pappalardo*  
**Alessandro De Palma** *Avvocato in Milano, Studio Bonelli Erede Pappalardo*

*La Suprema Corte torna ad occuparsi del possibile e sempre più frequente intreccio fra un istituto di carattere squisitamente civilistico, ovvero il contratto in frode alla legge, ed un istituto cardine del diritto del lavoro, ovvero il trasferimento d'azienda*

**Cass., sez. lav., 7 febbraio 2008, n. 2874**

Pres. Mattone; Rel. Nobile, P.M. E. A. Sepe

**Trasferimento d'azienda - Cessione di ramo d'azienda - Fattispecie - Autonomia funzionale - Sussistenza - Elusione dell'art. 18 Statuto dei lavoratori - Sussistenza - Nullità del contratto di cessione per frode alla legge**

Rientra nell'ipotesi del contratto in frode alla legge, e dunque deve essere dichiarato nullo l'affitto del ramo d'azienda che sia diretto soltanto a privare i lavoratori della tutela del licenziamento prevista dall'art. 18 legge n. 300/1970.

La causa decisa dalla sentenza qui in commento, infatti, ha il proprio tema centrale in un contratto di affitto di ramo d'azienda, in sé valido ed efficace, ritenuto tuttavia nullo in quanto diretto esclusivamente ad eludere una norma imperativa (nel caso di specie, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori), e dunque conclusosi in frode alla legge. Prima di soffermarci sull'istituto del contratto in frode alla legge, e sulle fattispecie concrete affrontate dalla giurisprudenza, pare dunque opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione anche normativa dell'istituto del trasferimento d'azienda, che ha forse influenzato la diffusione, presso le aule dei Tribunali, del ricorso all'istituto della fro-

de alla legge, individuato quale strumento di tutela «sostitutivo» per i lavoratori.

## Il trasferimento d'azienda

Il Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, come noto, ha nuovamente modificato l'art. 2112 c.c. che, nella sua attuale formulazione, definisce il ramo d'azienda come una «*articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento*».

Oggi, pertanto, per potersi parlare di ramo d'azienda, è richiesto il solo requisito dell'autonomia funzionale dell'«*attività economica organizzata*» che però non dovrebbe più necessariamente «*preesistere*» al trasferimento, essendo sufficiente che la stessa sia ravvisabile al momento della vicenda traslativa.

A questa novella legislativa ha fatto seguito, da un lato, la reazione critica di una parte della dottrina, secondo la quale l'eliminazione del requisito della preesistenza contrasterebbe con la Direttiva 2001/23/Ce, la quale, «*riferendosi ad una "conservazione dell'identità" del ramo nell'ambito del trasferimento, ne presuppone logicamente la preesistenza, dato che non si può conservare l'identità di ciò che non ha identità prima della cessione*»<sup>(1)</sup>, e dall'altro un dibattito giurisprudenziale tutt'ora aperto.

E così, il Tribunale di Milano, anche molto di recente, ha avuto modo di affermare che «*l'interpretazione che consente di qualificare il trasferimento d'azienda come quel complesso di beni unificati appositamente al momento del trasferimento comporterebbe un vizio dell'art. 32, Dlgs n. 276/2003 per eccesso di delega visto che vi era l'obbligo per il legislatore delegato, sulla base di quanto indicato dalla legge delega, di prevedere una normativa attuativa della direttiva comunitaria. Ne consegue per-*

(1) Menghini, *L'attuale nozione di ramo di azienda in Lav. Giur.* 2005, p. 431; in senso conforme anche Perulli, *L'autonomia privata individuale e collettiva nella determinazione dell'articolazione funzionalmente autonoma in Dialoghi tra dottrina e giurisprudenza, trasferimento di ramo d'azienda e rapporto di lavoro*, 2004; Santoro Passarelli, *Il trasferimento di parte dell'azienda tra libertà dell'imprenditore e tutela dei lavoratori in Dialoghi tra dottrina e giurisprudenza, trasferimento di ramo d'azienda e rapporto di lavoro*, 2004.

*tanto che ancor oggi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., è necessario che il trasferimento interessi un'entità economica preesistente organizzata in maniera autonoma per la produzione e lo scambio di beni e servizi»<sup>(2)</sup>.*

Esiste, tuttavia, l'orientamento diametralmente opposto: il Tribunale di Torino ha infatti affermato che *«l'attività ceduta deve essere dotata di una propria specifica autonomia funzionale, che non deve più essere preesistente, ma può essere verificata fino alla cessione, sicché può trattarsi di una condizione che - a quel momento- può essere meramente potenziale»<sup>(3)</sup>.* Anche il Tribunale di Milano ha, in alcuni casi, aderito alla tesi della non essenzialità del requisito della preesistenza, affermando che *«il grado di autonomia richiesto attualmente dalla normativa, così come novellata, è diversamente configurabile rispetto alla disciplina previgente al punto tale che tale autonomia potrebbe addirittura essere identificata dalle parti al momento del trasferimento: in altre parole, alla luce del testo come novellato, la autonomia funzionale del ramo di azienda non deve per forza essere verificato nel contesto di provenienza purché al momento del trasferimento il ramo ceduto possa avere vita propria assicurando presso la cessionaria l'esercizio della relativa attività imprenditoriale»<sup>(4)</sup>.*

A prescindere da quale orientamento giurisprudenziale si consoliderà nell'immediato futuro, si osserva, in ogni caso, che la questione non è solo accademica.

In linea generale, infatti, il trasferimento di un rapporto di lavoro da un datore di lavoro (cedente) ad un altro (cessionario) può intervenire solo

con l'espresso consenso del lavoratore interessato (contraente ceduto) in ossequio al principio di cui all'art. 1406 c.c.

Solo ove venga posto in essere un trasferimento d'azienda (o di ramo d'azienda) che tale possa qualificarsi ai sensi di legge, invece, i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti addetti all'azienda (o al ramo), passano automaticamente dal cedente al cessionario senza alcun bisogno del consenso del singolo dipendente, e nel semplice rispetto della procedura di consultazione sindacale prevista per legge<sup>(5)</sup>.

Dimodoché, il tema della configurabilità o meno di taluni assets e rapporti come ramo di azienda, spesso ha finito per divenire quello decisivo per determinare la validità ed efficacia, o meno, del trasferimento di un lavoratore alle dipendenze del cessionario, nonostante l'opposizione del lavoratore stesso, magari convinto che tale cessionario fosse soggetto complessivamente meno affidabile del cedente.

## **Il contratto in frode alla legge**

A norma del codice civile, la causa del contratto è illecita non solo quando è contraria a norme imperative (art. 1343), ma anche quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (art. 1344): si tratta del negozio *in fraudem legis* che altro non è che un *atto conforme alla lettera della legge ma contrario al suo spirito*<sup>(6)</sup>.

La ratio dell'istituto è chiara: posto che la norma imperativa è pensata per impedire un risultato

(2) Così si è espresso il Tribunale di Milano, Dott.ssa Bianchini, con sentenza del 31 gennaio 2008. In senso analogo, anche Trib. Milano 4 maggio 2007, in *DI*, 2007, 2, 466, Trib. Milano 8 luglio 2005 e Trib. Milano 23 marzo 2007.

(3) Trib. Torino, 17 dicembre 2005. Lo stesso Tribunale, con la sentenza del 4 luglio 2005, aveva ritenuto che *«ai sensi della disciplina di cui al comma 5, art. 2112 c.c., come modificato ex art. 32, Dlgs n. 276/2003, può configurarsi un trasferimento di ramo d'azienda anche quando la cessione riguardi una singola unità produttiva, un ufficio o un reparto privi di autonomia, purché detta entità presenti una organizzazione di mezzi idonea, anche mediante successiva eventuale integrazione ad opera del cessionario, allo svolgimento dell'attività di impresa. Deve, in ogni caso, trattarsi di un'entità economica oggettivamente riconoscibile come ramo conformemente alla identità attribuita dalle parti».*

(4) Trib. Milano, Dott.ssa Sala, 19 gennaio 2006 (inedita), Trib. Milano, Dott.ssa Peragallo, 17 aprile 2007 (inedita), Trib. Milano, Dott.ssa Ravazzoni, 7 marzo 2007, n. 1231 (inedita) e Trib. Padova, 5 febbraio 2007, n. 1079 in *Guida al Lavoro*, n. 22/2007.

(5) In particolare, l'art. 47 della legge n. 428/1990 prevede che in caso di trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda in cui siano complessivamente occupati più di 15 lavoratori, *«il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite (...) nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento»;* entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le organizzazioni sindacali possono chiedere un esame congiunto; entro successivi sette giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, il cedente ed il cessionario sono tenuti ad avviare l'esame congiunto con i soggetti sindacali che lo hanno richiesto. La consultazione si intende, peraltro, esaurita anche se, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo con i sindacati coinvolti. Il mancato rispetto degli obblighi procedurali di cui al sopradetto art. 47 costituisce condotta antisindacale a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori».

(6) Secondo la definizione del giurista Paolo risalente al diritto romano.

indesiderabile all'ordinamento e che questo risultato può talvolta essere perseguito per il mezzo di un atto contrattuale tipico ed, in quanto tale, espressamente previsto e consentito dallo stesso ordinamento, l'art. 1344 c.c. vieta l'*atto-mezzo*, pensando di impedire così anche il risultato.

Secondo un primo e risalente orientamento dottrinale<sup>(7)</sup>, la frode alla legge consisterebbe nel perseguimento di un risultato equivalente a quello vietato, ed in quanto tale direttamente *contra legem*, con l'aggiunta dell'elemento soggettivo rappresentato dalla volontà delle parti di eludere mediante un negozio di per sé lecito la norma stessa. A sostegno della necessità dell'elemento soggettivo, si è espressa anche la giurisprudenza<sup>(8)</sup>, enunciando la necessità di una «*consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti*».

Secondo un opposto orientamento<sup>(9)</sup>, la frode alla legge necessiterebbe di una complessa intesa contrattuale, e quindi una combinazione di più atti giuridici, mediante la quale le parti giungono al medesimo risultato vietato dalla legge; in altre parole, quando i privati realizzano l'obiettivo vietato dall'ordinamento mediante un solo negozio giuridico, si sarebbe in presenza non di un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., ma di un negozio direttamente illecito per violazione dell'art. 1343 c.c. La frode alla legge, dunque, presupporrebbe «*l'elusione di una norma imperativa, per mezzo di una combinazione negoziale volta a realizzare un risultato vietato*»<sup>(10)</sup>.

In ogni caso, la fattispecie di cui all'art. 1344 c.c. si distingue dal contratto nullo ex art. 1418 c.c. in quanto, a differenza di quest'ultimo che

comporta una violazione diretta ed esplicita del disposto della norma imperativa, il contratto *fraudolento* ne realizza una violazione mediata e indiretta, rispettandone formalmente la lettera, ma disattendendone lo spirito.

E ancora, il contratto in frode alla legge è stato definito come *una sottospecie del contratto illecito* per illiceità della causa e come tale nullo<sup>(11)</sup>.

Al di là delle definizioni, indice sintomatico della frode, come insegna la giurisprudenza<sup>(12)</sup>, è il ricorso ad un negozio formalmente lecito ma con modalità e secondo condizioni che ne svelano un utilizzo non conforme alla sua funzione tipica.

Ciò detto, se è vero che l'istituto in parola ha trovato applicazione più generosa in campo commerciale e societario (meccanismi di frode alla legge, ad esempio, sono stati individuati dalla giurisprudenza nella vendita con patto di riscatto<sup>(13)</sup>, nell'operazione di *sale and lease back*<sup>(14)</sup>, nell'operazione di *leveraged buy out*<sup>(15)</sup>), è altrettanto vero che anche nei rapporti di lavoro sono emerse ipotesi di frode alla legge con riferimento, ad esempio, al contratto di formazione e lavoro, all'intermediazione di manodopera, al contratto a termine, ai collegamenti societari<sup>(16)</sup> finalizzati ad eludere l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Ma è certamente il trasferimento d'azienda che, negli ultimi anni, ha rappresentato il terreno più fertile per una diffusione «giudiziale» di questo istituto.

Ecco gli interventi più recenti e significativi.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 23 marzo 2001<sup>(17)</sup>, con riferimento ad una cessione in favore di una società con una «naturale vocazione al fallimento», ha affermato che «*deve ritenersi nullo per frode alla legge il contratto di cessione di un esercizio commerciale quando*

(7) Carraro, *Negozio in frode alla legge*, Padova, 1943.

(8) Fra tutte, Cass., Sezioni Unite, 7 luglio 1981, n. 4414.

(9) Scognamiglio, *Dei contratti in generale*, in *Commentario Scialoja-Branca*, 1970.

(10) Così, Bianca, *Diritto Civile, III, Il Contratto*, Milano, 1987, p. 587. Lo stesso autore ritiene che il carattere fraudolento dell'operazione prescinderebbe dall'intento elusivo delle parti.

(11) In tal senso Roppo, *Il Contratto*, Giuffrè, p. 409 e ss. Nella stessa opera, l'autore precisa che la frode alla legge non va confusa con la simulazione: il contratto in frode alla legge, infatti, non è simulato bensì realmente voluto nel senso che le parti vogliono i suoi effetti e proprio i suoi effetti, come mezzo per il risultato elusivo cui puntano.

(12) *Inter alia*, Cass. 14 marzo 2006, n. 5438, in *Mass. Giust. Civ.* 2006, 3.

(13) Cass. n. 7890 del 1994 in *Foro It.* 1995, I, 1821.

(14) Cass. n. 6663 del 1997, in *Foro It.* 1997, I, 3586.

(15) Trib. Milano, 13 maggio 1999, in *Soc.* 2000, 75.

(16) A questo proposito, in particolare, è stato più volte affermato (tra le molte, Cass. 20 settembre 1991, in *Giust. Civ. Mass.* 1991, 9) che «*il collegamento economico e funzionale tra due o più imprese non consente di individuare un unico soggetto giuridico od un unico centro di imputazione di rapporti, se non nell'ipotesi in cui sia stata preordinata in frode alla legge la costituzione di una pluralità di aziende, per sottrarle in tal modo alla disciplina prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori*» (con tutte le difficoltà probatorie connesse ad una tale fattispecie).

(17) V. nota di commento di Roberto Venditti, in *Lav. Giur.* n. 10/2001.

sia provato, anche sulla base di elementi indiziari<sup>(18)</sup> purché gravi precisi e concordanti, che la vera ragione dell'accordo è quella di liberarsi del gruppo di lavoratori impiegati nell'azienda ceduta, così eludendo la legislazione vigente in materia di licenziamento, di cassa integrazione e di mobilità, e ponendo a carico della collettività i relativi oneri».

Anche il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 29 maggio 2001<sup>(19)</sup>, ha deciso una fattispecie simile affermando che «è nullo il contratto di cessione di ramo d'azienda qualora emerga la comune intenzione delle parti di concludere il negozio per l'illecita finalità di elusione dell'applicazione di norma imperativa di legge relativa ai licenziamenti collettivi».

Un caso del tutto analogo è stato poi deciso dal Tribunale di Padova, con sentenza del 25 maggio 2002<sup>(20)</sup>, di cui si riporta la massima: «Il trasferimento di ramo d'azienda disposto in favore di un soggetto privo di effettiva autonomia imprenditoriale, il quale - presi in canonico i lavoratori appartenenti al predetto ramo - ne utilizzi la prestazione per brevissimo tempo e cessi quindi l'attività restituendo i beni aziendali al cedente, costituisce negozio in frode alla legge essendo volto ad eludere le norme in materia di licenziamento collettivo; in tale ipotesi, la comunicazione del cedente ai dipendenti, essendo comunque volta a interrompere il rapporto di lavoro con lo stesso, deve essere equiparata a licenziamento illegittimo con conseguente applicazione dell'art. 18 Stat. lav.».

Si osserva, peraltro, che queste ultime due pronunce, del tutto simili nella fattispecie e nel principio giuridico evidenziato, si differenziano in realtà a livello di conclusioni: nel primo caso, infatti, il Tribunale ha ritenuto nullo il trasferimento ed ordinato il ripristino del rapporto lavorativo con la società cedente; nel secondo caso, invece, il Tribunale ha applicato direttamente l'articolo 18 nei confronti del cedente, nonostante quest'ultimo non avesse mai formalmente attuato alcun provvedimento espulsivo.

E ancora, con sentenza del 24 aprile 2002, la Corte d'Appello di Salerno ha statuito che «in assenza di un cessionario imprenditore, si deve rilevare la nullità della cessione di ramo d'azienda e dei relativi rapporti di lavoro, per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. perché stipulato con l'intento di eludere la normativa sui licenziamenti collettivi. Sussistendo, dunque, una continuità del rapporto di lavoro con il cedente, i licenziamenti intimati dal cessionario dovranno essere dichiarati nulli in quanto intimati da soggetto diverso rispetto al reale datore di lavoro».

La nullità ex art. 1344 c.c. di un contratto di cessione di alcuni macchinari e lavoratori da una società ad un'altra viene, invece, ritenuta dal Tribunale di Treviso, nella sentenza del 4 novembre 2003, una diretta conseguenza dell'impossibilità di configurare come «ramo d'azienda» quanto ceduto<sup>(21)</sup>. Questa pronuncia, per la verità, sembra confondere due diversi profili: ed infatti, un conto è l'assenza di «autonomia funzionale» di quanto ceduto (che, di per sé, comporta l'inconfigurabilità del ramo d'azienda e dunque l'inapplicabilità della disciplina di cui sopra), ed un conto è l'utilizzo fraudolento, ex art. 1344 c.c., dell'istituto del trasferimento d'azienda; tale seconda fattispecie si configurerebbe proprio nell'ipotesi in cui, ad una finalità elusiva di una norma imperativa, si accompagna un rispetto meramente «formale» della norma codicistica e della legge n. 428/1990.

Oltre alle pronunce di merito appena citate, ricordiamo che anche la Cassazione recentemente, si è espressa sul rapporto tra trasferimento d'azienda e frode alla legge.

Un illustre precedente, rispetto alla sentenza in commento, è rappresentato dalla decisione del 3 maggio 2006, n. 10108 con cui la Corte, suscitando non poche reazioni<sup>(22)</sup>, ha deciso la fattispecie trattata in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore (cfr. nota n. 19), affermando che «È diritto costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) quello dell'imprenditore di dimettere o trasferire l'azienda

(18) Tra questi elementi, la Corte ha individuato: a) la vendita di un esercizio commerciale da un contraente «forte» ad una Srl in «cattive acque», con capitale sociale al minimo legale e risultati di gestione pressoché fallimentari; b) il venditore accetta di non incassare alcunché per la vendita, concordando un pagamento diluito e fondato su semplici titoli cambiari; c) a garanzia del pagamento il venditore si accontenta di garanzie reali esigue.

(19) V. nota di commento di Emanuele Menegatti, in *Lav. Giur.* n. 12/2001. Il Tribunale ha proposto per la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1344 c.c. sulla base di una serie di elementi indiziari quali, ad esempio, il capitale modesto della società cessionaria e l'acquisto della merce afferente il ramo trasferito a prezzi di molto inferiori a quelli di mercato.

(20) In *D&L*, 2002, II, p. 978.

(21) V. nota di commento di Francesca Marchesan, in *Lav. Giur.* n. 2/2004.

(22) È stata pubblicata ed annotata praticamente in quasi tutte le riviste specializzate: in *Ngl* 2006, p. 537, in *D&L* 2006, II, p. 815, in *Lav. Giur.* n. 9/2006, p. 877, in *Rgl.*, 2006, II, p. 663.

(...). Dal sistema di garanzie apprestate dalla legge n. 223/1991 non è possibile enucleare un precetto che vieti, ove siano in atto situazioni che possano portare ad un licenziamento collettivo, di cedere l'azienda ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabile il licenziamento; né un divieto del genere è desumibile dalle altre disposizioni che regolano la cessione di azienda. Conseguentemente non è in frode alla legge, né concluso per un motivo illecito, il contratto di cessione dell'azienda a un soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base a circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro».

È in questo complesso quadro giurisprudenziale che si inserisce la sentenza n. 2874 del 7 febbraio 2008.

La vicenda oggetto di causa - semplificando al massimo - può così essere sintetizzata: in un rapporto di cessione di un ramo d'azienda (nello specifico si trattava di un punto vendita commerciale) tra due società (entrambe soggette alla tutela reale) veniva coinvolta, nel ruolo di cessionario, una terza società (con meno di sedici dipendenti); quest'ultima finiva così per giocare un ruolo di mero interposto procedendo unicamente alla risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel punto vendita, per poi risolvere il contratto di affitto con la cedente, in modo che il vero cessionario si riappropriasse di una struttura «alleggerita».

La Corte ha così avuto modo di precisare innanzitutto che la frode alla legge costituisce clausola generale di tipizzazione delle condotte negoziali tenute in violazione di norme imperative, venendo appunto a «tipizzare» le elusioni, gli aggiramenti e le violazioni mediate e indirette alla norma imperativa. Il Supremo Collegio ha poi ribadito che, perché possa configurarsi una frode alla legge, è necessaria una consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzata alla elusione di una norma imperativa.

Ha quindi affermato che, se è vero che in base alla disciplina di cui all'art. 2112 c.c. al lavoratore non spetta alcun diritto di conservare la tutela reale presso il nuovo datore di lavoro e che non esiste alcun divieto di trasferimento (o affitto) di

ramo d'azienda da un datore di lavoro con più di quindici dipendenti ad un datore con meno di sedici, è altrettanto vero che, come nel caso esaminato, l'affitto di un ramo d'azienda (pur correttamente individuato ai sensi dell'art. 2112 c.c. e pur eseguito in modo formalmente ineccepibile ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990) deve ritenersi nullo, ai sensi dell'art. 1344 c.c., quando diretto<sup>(23)</sup> soltanto a privare i lavoratori delle garanzie anti-licenziamento previste dall'art. 18, legge n. 300/1970.

## Conclusioni

Dall'analisi che precede, sembra emergere il consolidarsi di un principio che potremmo definire di doppia verifica, da parte dell'Autorità giudicante, della legittimità del trasferimento di azienda o di ramo di azienda.

Un primo livello di controllo - quello cui siamo da sempre abituati - sembra infatti dover riguardare la sussistenza o meno, nella fattispecie concreta, dei requisiti di legge in ordine alla genuina configurabilità di un'azienda o di un ramo di azienda nonché del rigoroso rispetto della procedura di consultazione sindacale. Sicché, qualora non potesse parlarsi, per esempio, di autonomia funzionale del ramo di azienda, per ciò solo non potrebbero legittimamente verificarsi gli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. e dunque il rapporto di lavoro del singolo dipendente non potrebbe ritenersi automaticamente e validamente transitato dal cedente al cessionario.

Il punto è che, anche una volta superato con successo tale primo livello di verifica, e dunque pur sussistenti i requisiti formali di cui all'art. 2112 c.c., e pur validamente espletata la procedura di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990, comunque il trasferimento di azienda potrebbe, ancora e comunque, essere ritenuto nullo, se ed in quanto venisse accertato un intento fraudolento ex art. 1344 c.c.: ciò dipenderà dalle circostanze del caso concreto così come emerse nella fase di merito del processo e valutate da Tribunale e Corte di Appello, senza possibilità, come noto, da parte della Suprema Corte, di sostituire la propria valutazione a quella dei precedenti giudizi, ove quest'ultima fosse congruamente motivata ed immune da vizi.

(23) Ecco alcuni elementi indiziari in forza dei quali è stata rinvenuta l'intenzione fraudolenta: in occasione dei lavori di ristrutturazione dei locali del punto vendita affittato allo pseudo-cessionario quest'ultimo non affrontò alcun costo e onere relativo; lo pseudo-cessionario non ha mai corrisposto alcun canone di affitto per il punto vendita e non ha mai concretamente «gestito» il punto vendita; lo pseudo-cessionario si è solo occupato (formalmente) della ristrutturazione dei locali e della risoluzione dei rapporti di lavoro.